

## GIOCO D'AZZARDO, DISTANZIOMETRO

Il Tar Bolzano ha confermato il distanziometro previsto dalla legge provinciale.

La normativa della Provincia Autonoma di Bolzano in materia di gioco d'azzardo prevede, tra i vari strumenti, anche il distanziometro di 300 metri, valevole anche per le tabaccherie dotate di corner per giochi e scommesse, rispetto ad una serie di luoghi sensibili (l'elenco è stato ampliato con la L.P. 10/2016).

Sempre nel 2016 (art. 20, L.P. 10/2016) si è previsto che le autorizzazioni per le sale da giochi e di attrazione che non corrispondono più alle norme in vigore, anche sul piano del distanziometro, scadono entro due anni dall'entrata in vigore della legge.

Nel caso di specie, il titolare di una rivendita di tabacchi con corner gioco (apparecchi ex art. 110, commi 6 e 7, TULPS) ha presentato ricorso avverso il provvedimento emesso, nel 2018, dal Comune di Bolzano avente ad oggetto la rimozione di tali apparecchi: il provvedimento amministrativo si fondava proprio sulla scadenza del termine di due anni previsto dall'art. 20 della L.P. 10/2016.

Avverso tale provvedimento e il complesso normativo della Provincia Autonoma di Bolzano, anche rispetto a rilievi di carattere costituzionale, ha presentato ricorso l'esercente.

Il TRGA Bolzano si è pronunciato con la sentenza 69/2023. I giudici hanno argomentato che il distanziometro mira a "contrastare la ludopatia agendo, non sui soggetti che hanno sviluppato una patologia di dipendenza, per i quali, effettivamente, sembra potersi affermare, in base alle emergenze scientifiche portate a conoscenza del Collegio, che la marginalizzazione dell'offerta di gioco possa addirittura agevolare il gioco compulsivo, ma su quelli che, per la giovane età o perché psicologicamente fragili, sono particolarmente vulnerabili e dunque facile preda di una pervasiva offerta di gioco che dette fragilità intercetta e cattura".

## GIOCO D'AZZARDO, LUOGHI SENSIBILI

Interrogazione di Elisabetta Piccolotti (AVS) della Commissione Cultura della Camera sulla pubblicità e le sponsorizzazioni delle società di scommesse sportive.

Il ministro Andrea ABODI, rispondendo all'interrogazione in titolo, ha rilevato come l'Italia sia l'unico Paese in Europa ad avere questo tipo di restrizioni e pertanto è necessaria una riflessione su questo punto.

Il ministro ha ribadito il proprio convincimento sulla necessità di contrastare il gioco illegale, sostenendo che ciò che è oggetto di concessioni pubbliche e che dà una relativa soddisfazione alle finanze pubbliche debba essere promosso e tutelato. La comunicazione, in specie, è lo strumento che può consentire di tracciare la linea di confine tra gioco legale e illegale nonché di indicare il senso del limite una persona può scommettere in un certo periodo di tempo per controllare il rischio di ludopatia presidi sui quali il Governo sarà sempre impegnato.

Nella risposta si evidenzia come l'impossibilità di scommettere legalmente crei anche un problema di Competitività, perché tutti i club sportivi che non possono beneficiare di questo introito nel confronto con Paesi europei che hanno risorse di questo tipo.

Il Ministro ha reputato ipocrita aver vietato il diritto alla scommessa per poi consentire una comunicazione parallela degli stessi siti che promuovono semplicemente un indirizzo web che porta inevitabilmente comunque a scommettere e ritiene quindi che quanto meno se ne possa parlare. Ricorda quello che venne fatto dall'agenzia demanio e monopoli proprio sul gioco legale i primi anni duemila che servi non tanto, ad incrementare le scommesse, quanto nella distinzione di luoghi fisici o virtuali nei quali era possibile scommettere legalmente rispetto a quelli che offrivano servizi illegali (parere a disposizione presso gli Uffici ACB).